



COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza

***REGOLAMENTO PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE***

Approvato con delibera di **C.C. n. 7 del 6.2.1995**
Modificato con delibera di **C.C. n.20 del 28.5.2012**
Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 6.9.2017

TITOLO I RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 1

1. Il servizio pubblico della distribuzione dell'acqua potabile è gestito direttamente dal COMUNE DI ACRI che provvede alla conservazione ed alla manutenzione degli acquedotti civici e delle reti di adduzione ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento.

Art . 2

1. Le reti di distribuzione idrica saranno normalmente costruite su suolo pubblico dal Comune di Acri . In casi particolari in cui si riconosca che non è possibile, potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento, delle condutture su suolo privato prima di attivare le procedure di legge,
2. Eventuali diramazioni su fondi privati o diramazioni su fondi facenti parte di lottizzazione, la costruzione delle reti di distribuzione è a totale cura e spese dei richiedenti che dovranno uniformarsi alle prescrizioni previste nelle eventuali convenzioni stipulate con il Comune di Acri.
3. Le diramazioni , come sopra realizzate, fino all'apparecchio di misura vengono riconosciute di proprietà del Comune di Acri imponendo la relativa servitù e riservandosi il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni tubi per altre derivazioni.

Art . 3

1. Nelle strade e fondi già fornite di rete di distribuzione il Comune di Acri può provvedere alla fornitura dell'acqua mediante la costruzione di relative diramazioni dal punto più vicino dalla condotta con il diritto di esigere dal richiedente il pagamento di tutte le spese occorrenti.
2. Le predette spese sono valutate dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base del vigente prezzario dei lavori acquedottistici.

Art . 4

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acqua fino all'apparecchio misuratore, sono di proprietà comunale.
2. L'individuazione del diametro delle tubazioni stesse è demandato all'insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art . 5

1. L'Amministrazione comunale eserciterà la sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti per il tramite degli uffici competenti.

Art . 6

1. Il Comune di Acri si riserva comunque la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio.
2. In caso di diminuzione della portata degli acquedotti il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua dandone comunicazione agli utenti mediante avviso pubblico.
3. Il Comune si riserva inoltre, per ragioni di ordine tecnico, la facoltà di diminuire la pressione nel e ore notturne, in caso di interruzioni periodiche, per rotture o guasti , senza che per ciò gli utenti possano reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

TITOLO II APPARECCHI MISURATORI

Art . 7

1. Il tipo, la portata e la sede degli apparecchi misuratori verranno determinati a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico comunale in relazione alla fornitura richiesta.
2. Tutti gli apparecchi misuratori dovranno essere provvisti di apposito sigillo apposto dal Comune.
3. L'installazione dell'apparecchio misuratore, che dovrà essere fornito dall'utente di tipo e di portata stabiliti nel modo di cui al comma 1, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo di personale all'uopo incaricato dal Comune di Acri, il quale provvederà, a posa avvenuta, a compilare apposito verbale.

Art. 8

1. L'utente è responsabile dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
2. Gli apparecchi misuratori dovranno essere collocati in luoghi idonei e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione. A cura e spesa dell'utente, a monte di detto apparecchio sarà collocato un rubinetto di arresto, a valle sarà posta una valvola di ritegno.
3. L'utente si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del Comune di Acri, senza necessità di chiedere alcuna altra autorizzazione.

Art. 9

1. Qualora l'edificio comprenda più alloggi come nel caso di condomini , verrà sistemato, sempre a cura e spese dei proprietari , un apparecchio misuratore per ogni singolo alloggio, collocato sul piano di accesso del medesimo.

Art. 10

1. Quando per una qualsiasi causa l'apparecchio misuratore avesse cessato di funzionare, l'utente è tenuto a farne immediata comunicazione scritta al

Comune. Il consumo sarà commisurato alla media delle ultime due letture effettuate regolarmente. Se trattasi del 1° anno di utenza, si terrà conto del consumo medio di una famiglia dello stesso tipo.

2. Se detto apparecchio risultasse guasto, si dovrà provvedere alla sua sostituzione nei modi stabiliti dal precedente art. 7.
3. L'apparecchio sostituito sarà ritirato dal personale che ha provveduto alla sostituzione e resterà a disposizione del Comune di Acri fino a quando non verrà redatto apposito verbale di distruzione dopo aver provveduto alle annotazioni del caso.

TITOLO III EROGAZIONE DELL'ACQUA

Art. 11

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti pubblici può avvenire:
 - a) - per mezzo delle fontane pubbliche;
 - b) - per mezzo delle utenze private.

Art. 12

1. L'acqua delle fontane pubbliche alimentate del pubblico acquedotto può essere prelevata, limitatamente al necessario, per usi domestici, escludendo tassativamente ogni altro uso.
2. Il prelievo è ammesso solo con bottiglie, fiaschi, secchi e simili.
3. Per necessità straordinarie, dietro versamento al Comune di Acri di un corrispettivo, è consentito il prelievo che, verrà autorizzato caso, per caso dalla Giunta Comunale.

Art. 13

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere allate prese particolari allo scopo di soddisfare specifiche esigenze della collettività.

Art. 14

1. Il Comune di Acri non assume responsabilità per interruzione dell'erogazione o per diminuzione di pressione dovute per qualsiasi causa che, comunque, provvederà a rimuovere nel più breve tempo possibile compatibile con le esigenze logistiche e con la natura della causa stessa.

Art . 15

1. La somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo ed il punto di consegna dell'acqua stessa all'utente sarà l'apparecchio misuratore.

Art . 16

1. Le utenze private si distinguono in:
 - a) - UTENZE DOMESTICHE;
 - b) - UTENZE DIVERSE.
2. Le utenze domestiche comprendono solo ed esclusivamente quelle per uso domestico. Tutte le altre sono comprese nelle utenze diverse.

Art . 17

1. Gli allacciamenti singoli, per ciascun utente, sono richiesti dal proprietario dell'immobile con apposita domanda su modelli predisposti dal Comune di Acri, preventivamente vistata e relazionata dall'Ufficio tecnico comunale, corredata dalla ricevuta di versamento del contributo di allaccio, fissato nel corrispettivo pari al minimo garantito annualmente, secondo la tariffa dell'anno in cui si riferisce l'allaccio, del versamento di tutte le altre eventuali spese previste nel presente regolamento o da dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale attestante che sull'allaccio non gravano altre spese; alla domanda dovrà essere allegata, altresì, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o altra documentazione equipollente.
2. Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma e delle condizioni di seguito riportate:
 - a) - l'unità operativa o il personale all'uopo incaricato di effettuare l'allacciamento;
 - b) - il termine entro il quale dovrà essere effettuato l'allaccio che comunque non potrà essere superiore a trenta giorni dalla presentazione della domanda completa della relativa documentazione.

Art . 18

1. Le concessioni singole, per ciascun utente, sono richieste dal proprietario, dall'usufruttuario o dall'inquilino e sono autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
2. Le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'utente.
3. Su ogni concessione, oltre alle spese contrattuali l'utente è tenuto a pagare lo stesso importo dovuto per l'allacciamento, ridotto di un terzo.
4. Per le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli interessati saranno invitati a sottoscrivere apposito contratto di concessione dell'acqua, senza alcun onere.
5. La concessione dovrà avvenire entro e non oltre sette giorni dalla data di stipula del contratto.

Art . 19

1. Gli allacciamenti e le concessioni possono essere richiesti contestualmente, così come contestualmente possono essere autorizzati, fermo restando tutte le condizioni e prescrizioni dei precedenti articoli 17 e 18.

Art. 20

1. Qualunque concessione di acqua sarà subordinata all'accertamento dell'esistenza di apposita fognatura e canale di scarico per il regolare smaltimento delle acque reflue, onde evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori dell'abitato, con danno all'igiene ed alla salute pubblica.

Art . 21

1. Il Comune di Acri si riserva la facoltà di vincolare la concessione e di stabilire altre condizioni non contenute nel presente regolamento, ove ciò sia consigliato per ragioni di pubblico interesse.

TITOLO IV CONTRATTI

Art .22

1. Ad ogni utenza, ritenendosi per tale ogni apparecchio misuratore, dovrà corrispondere apposito contratto.
2. I contratti d'utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:
 - a)- per le nuove utenze, solo dopo aver provveduto al relativo allacciamento. A prova di ciò farà fede il verbale di posa redatto dal personale all'uopo incaricato;
 - b)- per le vecchie utenze (subingresso, vulture ecc.), in qualsiasi momento, previo esibizione della ricevuta del versamento della somma di cui all'art. 18, comma 3, dell'attestato dell'ufficio ruoli e tributi che sulla utenza oggetto della stipula non gravano carichi pendenti, dell'autolettura finale dell'utente cessato, qualora questi non abbia presentato formale disdetta.
3. Dal momento della stipula del contratto, si intenderanno automaticamente cessate le utenze precedenti.
4. Il contratto deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari vigenti; all'uopo, al momento della stipula, verrà consegnata all'utente copia aggiornata del presente regolamento.

Art. 23

1. I contratti di fornitura hanno la durata di un anno solare e, se non disdetti, si intendono rinnovati per l'anno successive agli stessi patti e condizioni, così successivamente fino a quando non si verifichi formale disdetta.

2. L'utente dovrà far pervenire per iscritto la disdetta della fornitura entro due mesi dalla scadenza e cioè entro il 31 ottobre.

TITOLO V CONSUMI

ART. 24

1. I consumi sono accertati dalla lettura del contatore che verrà effettuato annualmente secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposti preventivamente dalla Giunta Comunale entro il 30 Settembre dell'anno in corso, dei quali verrà data informazione agli utenti a mezzo di avvisi da affiggere nei luoghi più frequentati del territorio comunale.
2. Qualora per causa dell'utente non sia possibile effettuare la lettura, l'utente stesso avrà cura di contattare il Comune di Acri per concordare tempi e modi per poter effettuarla.
3. Qualora inoltre per causa dell'utente non sia possibile effettuare la lettura lo stesso utente non abbia contattato il Comune entro giorni otto dal giorno stabilito dal calendario, mezzo lettera raccomandata a.r., l'utente verrà invitato formalmente ad indicare egli stesso il consumo.

ART. 25

1. La lettura dei contatori avverrà a mezzo di incaricati del Comune di Acri muniti di appositi riconoscimenti, con facoltà di procedere a loro insindacabile giudizio, qualora lo ritenessero opportuno, ad effettuare il controllo dell'impianto interno, per constatare lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità di esercizio.
2. L'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali per le suddette operazioni.

ART. 26

1. Il Comune di Acri potrà richiedere all'utente l'autolettura dei consumi, così come potrà avvalersi di letture d'acconto calcolata sui consumi storici dell'utente o in funzione di quelli previsti per l'utilizzo dichiarato.
2. Il conguaglio conseguente dei consumi avverrà in occasione della prima lettura effettiva successiva.

ART. 27

1. La quantità di acqua somministrata verrà fatturata sulla base del consumo accertato, differenziato di prezzo per quantità di consumi che saranno stabiliti con apposito atto consiliare e che conterrà inoltre l'assegnazione massima pro-capite per usufruire della tariffa agevolata e della tariffa contrattuale, come da Piano Regionale delle acque.

TITOLO VI TARIFFE

ART. 28

1. Ai consumi accertati come dagli articoli precedenti, viene applicata la tariffa, periodicamente fissata con atto deliberativo della G.C. con riferimento ai costi di esercizio ed al prezzo di fornitura dell'acqua stabilito dall'Ente Regione ed alle disposizioni di legge vigenti nel tempo.
2. Il prezzo verrà differenziato per quantità consumata in ragione dei limiti che verranno precisati con delibera della G.C. a norma dell'art.26 del presente regolamento.
3. Ai nuclei familiari in cui è presente un portatore di handicap, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, verrà applicata una riduzione del 30% sulle predette tariffe"(*)).

TITOLO VII BOLLETTE

ART. 29

1. Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate dall'utente alla presentazione delle bollette di pagamento, nei modi e luoghi stabiliti.

ART. 30

1. La fatturazione comprende anche tutti gli altri addebiti e spese previsti a carico dell'utente, eventuale canone per le acque reflue, IVA ecc. e quanto altro previsto o che sarà previsto dalla legge, o norme specifiche in materia.
2. Faranno carico all'utente tutti gli, altri oneri per imposta, tasse, contributo, canoni erariali, provinciali e comunali, comunque relativi alla somministrazione dell'acqua.

ART. 31

1. In caso di contestazione dell'importo fatturato, l'utente potrà presentare reclamo al Comune di Acri che, qualora trattasi di un palese errore, provvederà immediatamente alla relativa rettifica, mentre qualora si dovrà ricorrere ad accertamenti e verifiche, l'utente sarà tenuto comunque al pagamento della bolletta nei termini stabiliti.

(*) come introdotto dalla delibera di C.C. n.20 del 28.5.2012

TITOLO VIII DIVIETI

ART. 32

1. E' vietato a chiunque, all'infuori degli incaricati del Comune, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione ed alle diramazioni fino al contatore compreso.

ART .33

1. E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche:
 - a) con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi altro uso in prossimità delle fontane pubbliche.
2. E' vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura. In particolar modo l'uso dell'acqua per annaffiamento di orti, giardini e frutteti e per il lavaggio di automezzi.

ART. 34

1. E' vietato qualunque manomissione dei contatori anche se il dolo è imputabile a terzi.
2. E' vietato il diretto allacciamento alle tubazioni dell'impianto interno dell'acqua posta prima del contatore.
3. E' vietato provocare danni al contatore e agli altri apparecchi costituenti l'impianto esterno per incuria senza che gli stessi siano preservati dal gelo o da altri agenti atmosferici e non.

ART. 35

1. E' vietato mettere in opera negli impianti interni serbatoi o recipienti in cui l'acqua possa avere ritorni nelle tubazioni di scarico o dispositivi tali che l'erogazione complessiva della presa possa superare i limiti fissati per il contatore installato.
2. E' vietato servirsi delle tubazioni degli impianti interni per prese elettriche di terra, senza eccezione alcuna.

ART. 36

1. Il pagamento della bolletta deve essere effettuato entro il termine stabilito;
2. Il pagamento oltre il termine indicato comporterà l'applicazione degli interessi di mora con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento, oltre alle conseguenze previste dal D.P.C.M. del 29 agosto 2015 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato).

TITOLO IX PENALITA'

ART. 37

1. Salvi i casi di falsità e frode, per i quali si procederà a norma del codice penale, in caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 32,33,34 e 35 di cui al presente Regolamento, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 2.000,00 ad € 5.000,00, secondo la gravità dei fatti, da pagarsi entro 20 giorni dalla contestazione.

2. Il Comune trascorso tale termine disporrà la chiusura dell'utenza e attiverà le procedure di legge per il recupero coattivo di legge.

ART. 38

1. Eventuale quantità d'acqua defraudata o che non sia stata possibile misurare perché sfuggita ad ogni controllo, sarà stimata ineppellabilmente dalla Giunta Comunale sulla base della media dei consumi degli ultimi due anni e dovrà essere pagata al costo corrispondente.
2. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di inconfutabile dolo o frode accertata, a norma del Codice Penale.

ART. 39

1. Qualora l'impossibilità di cui all'art. 23 si ripete per due volte, alla terza volta previo notifica, sarà disposta la chiusura dell'utenza.
2. La riapertura è subordinata all'effettiva lettura del contatore ed al pagamento di tutte le quote arretrate ed alle spese di riallaccio.

ART. 40

1. Anche in caso di riscossione diretta da parte del Comune di Acri il mancato pagamento della bolletta entro il termine dalla stessa stabilito, oltre, al pagamento di tutte le indennità previste dalla legge e qualora la morosità si dovesse protrarre oltre il 30° giorno dal terminestabilito nell'ultimo avviso di pagamento, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua.
2. L'utente non può pretendere risarcimento dei danni eventuali dovuti alla sospensione dell'erogazione.
3. Il ripristino dell'erogazione é condizionato al pagamento da parte dell 'utente moroso di tutte le somme dovute, nessuna esclusa, nonché alle spese di riallaccio.

ART. 41

1. La risoluzione del contratto di fornitura dell'acqua diviene operante unilateralmente da parte del Comune trascorsi mesi tre dalla sospensione dell'erogazione senza che l'utente moroso abbia provveduto ad attivare le condizioni necessarie per il ripristino.

ART. 42

1. In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso eventualmente dovute dal deceduto.
2. Gli stessi comunque sono tenuti ad avvisare, entro tre mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e devono, se intendono conservare la concessione, subentrare nel contratto di somministrazione delegando a tal fine uno di essi stessi.

ART. 43

1. Non potrà essere aperta nuova concessione e stipulare il relativo contratto fino a quando sul contatore-utenza dovessero gravare sanzioni o provvedimenti.
2. Pertanto il subentrante o si dovrà far carico egli stesso delle eventuali sanzioni pendenti o dovrà provvedere a cure e spese propri e sul precedente utente per il recupero di quanto dovuto al Comune di Acri.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 44

1. Qualunque tassa erariale che venisse imposta sulla concessione di acqua o sui contatori sarà ad esclusivo carico dell'utente,

ART. 45

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, diritti, contratti cessazioni, variazioni di qualunque natura sono a totale carico dell'utente.

ART. 46

1. Le tariffe saranno aggiornate annualmente secondo le disposizioni di legge.

ART. 47

1. Il Comune di Acri, si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte quelle variazioni che si dovessero rendere necessarie nell'interesse pubblico e privato, dandone comunicazione mediante pubblicazione all' Albo Pretorio e le modifiche si intendono tacitamente accettate dall'utente qualora non receda dal contratto.

ART. 48

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, o regolato da leggi nazionali o regionali , provvederà caso per caso la Giunta Comunale, la cui e a casistica sarà portata al Consiglio Comunale se potrà costituire modifica od integrazione al regolamento.

TITOLO XI NORMA TRANSITORIA

ART. 49

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena intervenuta l'approvazione di legge ed effettuata le prescritte pubblicazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore sarà data avviso mediante manifesti pubblici.
3. Per le utenze concesse anteriormente alla data di entrata in vigore, l'adeguamento al presente regolamento dovrà essere effettuato entro e non oltre anni cinque dalla suddetta data, compresa la stipula del contratto relativo di cui all'art. 18.

INDICE

TITOLO I	Rete di distribuzione
TITOLO II	Apparecchi misuratori
TITOLO III	Erogazione dell'acqua
TITOLO IV	Contratti
TITOLO V	Consumi
TITOLO VI	Tariffe
TITOLO VII	Bollette
TITOLO VIII	Divieti
TITOLO IX	Penalità
TITOLO X	Disposizioni generali e finali
TITOLO XI	Norma transitoria